Civile Ord. Sez. 5 Num. 28508 Anno 2026
Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA
Relatore: CHIECA DANILO
Data pubblicazione: 05/11/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4473/2024 R.G., proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

–ricorrente–

contro

SCARPA ELENA, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Daneluzzi;

–controricorrente–

e nei confronti di

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore *pro tempore*;

–intimata–

avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL VENETO n. 726/2023 depositata il 24 luglio 2023;

udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 29 ottobre 2026 dal Consigliere Danilo Chieca;

FATTI DI CAUSA

1. L'agente della riscossione Equitalia Nord s.p.a. notificava a Elena Scarpa la cartella esattoriale n. 11920150012785048, recante

l'intimazione di pagamento di somme iscritte a ruolo dalla Direzione Provinciale di Venezia dell'Agenzia delle Entrate a titolo di IRPEF e di IVA.

2. L'intimata impugnava tale cartella proponendo ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Venezia.

3. Il relativo giudizio, iscritto al n. 1216/2015 R.G., veniva dichiarato estinto per inattività delle parti dal Presidente della Commissione, in base al combinato disposto degli artt. 43, comma 1, e 45, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, con decreto n. 255/2022 del 10 agosto 2022. Il provvedimento presidenziale si fondava sul rilievo che il predetto giudizio, sospeso in data 3 novembre 2017 in attesa della definizione del procedimento penale n. 3988/2015 r.g.n.r. pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Venezia, poi conclusosi con decreto di archiviazione del 22 novembre 2019, non era stato riassunto nel termine di legge.

4. Avverso tale decreto Elena Scarpa proponeva reclamo ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 546 del 1992.

5. La Corte di giustizia tributaria (CGT) di primo grado veneziana, già CTP, nel contraddittorio dell'agente della riscossione e dell'ente impositore, rigettava il reclamo, dichiarando l'estinzione del processo.

6. La decisione veniva successivamente riformata dalla CGT di secondo grado del Veneto, che con sentenza n. 726/2023 del 24 luglio 2023 accoglieva l'appello della parte privata e annullava la pronuncia impugnata, *«al pari della cartella esattoriale»*, compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado.

7. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale Elena Scarpa ha resistito con controricorso.

8. In data 23 settembre 2025 la controricorrente ha depositato istanza di riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. 26118/2024 R.G., definito *«gemello»* e asseritamente legato al primo da *«r*[a]*gioni di stretta connessione sia per la vicenda storica che per parti che per causa*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

petendi e principio giuridico sotteso».

9. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c., per l'udienza del 4 dicembre 2025.

10. Con ordinanza interlocutoria n. 33797/2025 del 23 dicembre 2025 la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) – successore *ex lege* di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., incorporante Equitalia Nord s.p.a. –, rinviando la causa a nuovo ruolo.

11. Espletato l'incombente, la predetta litisconsorte è rimasta intimata.

12. Per la trattazione del ricorso è stata quindi nuovamente fissata l'odierna adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va anzitutto disattesa l'istanza di riunione formulata dalla controricorrente, riferendosi il procedimento iscritto al n. 26118/2024 R.G. ad altra contribuente (Isabelle Pegoraro), a diversa sentenza d'appello (la n. 778/2024 emessa dalla CGT di secondo grado del Veneto il 21 ottobre 2024) e a differente cartella di pagamento (la n. 1192015001244893 5).

1.1 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 546 del 1992.

1.2 Si contesta l'impugnata sentenza per aver erroneamente affermato che l'ordinanza di sospensione del giudizio tributario, emessa dalla CTP di Venezia in data 3 novembre 2017, era da considerare illegittima per non aver indicato il termine perentorio per la riassunzione del processo.

1.3 La CGT di secondo grado avrebbe infatti omesso di considerare che, in mancanza di una diversa indicazione del giudice, il processo doveva essere riassunto entro sei mesi dalla cessazione della causa di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sospensione, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.

2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata e anch'esso ricondotto al paradigma dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992.

2.1 Si rimprovera alla Corte regionale di non aver disposto la rimessione della causa al primo giudice, una volta riconosciuto che la sentenza impugnata aveva erroneamente dichiarato l'estinzione del processo.

3. I due motivi possono essere scrutinati insieme per la loro intima connessione.

3.1 Le questioni che essi pongono sono state adeguatamente illustrate dall'Agenzia delle Entrate, la quale, nel corpo del ricorso, ha trascritto o quantomeno riportato il contenuto essenziale degli atti e provvedimenti richiamati, tutti inseriti all'interno del fascicolo d'ufficio di primo grado e depositati in questa sede.

3.2 L'osservanza del requisito di specificità di cui all'art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c., richiesta anche in caso di deduzione di *errores in procedendo* (cfr. Cass. n. 2771/2017; Cass. n. 6235/2019; Cass. n. 28072/2021), consente alla Corte, quale giudice del fatto processuale, di accertare i vizi lamentati mediante l'esame diretto degli atti di causa.

3.3 Dall'operata disamina si ricava che il decreto presidenziale di estinzione n. 255/2022 del 10 agosto 2022 era stato emesso sul presupposto che il processo di primo grado non fosse stato «[...] *riassunto e/o proseguito nei termini di legge (entro sei mesi dalla data di cessazione della causa di sospensione), ai sensi dell'art. 43 del Dlgs 546/92, dalla parte interessata*».

In detto provvedimento veniva evidenziato che: – la sospensione del processo era stata precedentemente disposta con ordinanza collegiale n. 956/2017 del 3 novembre 2017 «[...] *fino alla data di definizione del*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

procedimento penale rgnr 3988/15 avviato dalla Procura della Repubblica di Venezia» nei confronti di «[...] *terzo che si asseri*[va] *essere obbligato tributario nella vicenda di cui al presente ricorso»*; – il procedimento penale in questione era stato nel frattempo «[...] *definito con decreto di archiviazione del 22/11/2019 (come da comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia)»*.

3.4 Nel riformare la sentenza di primo grado, con la quale era stato respinto il reclamo proposto dalla Scarpa ai sensi degli artt. 28 e 45, ultimo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, e conseguentemente confermato il decreto presidenziale di estinzione del giudizio per inattività delle parti, la Corte regionale ha spiegato che tale decreto risultava «[...] *illegittimo, per violazione dell'art. 45 d.lgs. n. 546/92,* [...] *non essendo stato indicato nel provvedimento di sospensione alcun termine perentorio»* per la ripresa del processo.

3.5 La surriportata argomentazione si appalesa giuridicamente errata, in quanto, come fondatamente obiettato dall'Amministrazione finanziaria, il comma 1 dell'art. 43 del d.lgs. n. 546 del 1992 espressamente prevede che il processo sospeso continua se entro sei mesi dalla data di cessazione della causa che ne ha determinato la sospensione viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione (ora Corte di giustizia tributaria).

3.6 La norma va messa in relazione con quella recata dal comma 1 del successivo art. 45, in base alla quale «il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo».

3.7 Dalla loro lettura coordinata si evince che, nelle ipotesi di sospensione previste dalla legge, l'istanza di trattazione deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione, indicato dall'art. 43, comma 1, del d.lgs. cit., senza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

necessità che il giudice lo indichi nel provvedimento di sospensione.

3.8 Hanno, dunque, errato i giudici di secondo grado nell'affermare che il decreto di estinzione emesso dal Presidente della CTP doveva considerarsi *«illegittimo»*, in ragione del fatto che la precedente ordinanza collegiale di sospensione del processo non aveva indicato il termine per la sua riassunzione.

3.9 Fermo quanto precede, l'estinzione del processo non poteva comunque essere pronunciata per altro motivo, sicché *in parte qua* il dispositivo della sentenza è conforme a diritto.

3.10 Come si è detto sopra, il giudizio tributario era stato sospeso in attesa della definizione di un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Venezia a carico di persona diversa dalla contribuente.

3.11 Si trattava, con ogni evidenza, di una sospensione c.d. anomala, atipica o impropria, non riconducibile alle ipotesi previste dall'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 né dal codice di procedura civile, le cui disposizioni, nei limiti di compatibilità, si applicano anche al processo tributario in virtù del rinvio contenuto nell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Deve, in particolare, escludersi che fosse anche solo astrattamente configurabile la fattispecie prevista dagli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., atteso che il ricordato procedimento penale n. 3988/2015 R.G.N.R., oltre a riguardare un soggetto estraneo al giudizio tributario, si trovava ancora nella fase delle indagini preliminari. Quando fu disposta la sospensione, non essendo stata esercitata l'azione penale da parte del Pubblico Ministero, mancava il presupposto perché quel procedimento potesse condurre a una sentenza suscettibile di assumere efficacia di giudicato nel giudizio tributario (cfr. Cass. n. 24268/2014; Cass. n. 313/2015; Cass. n. 11688/2018; Cass. n. 28284/2025). Tale presupposto, peraltro, non si è realizzato neppure successivamente, essendo stata disposta l'archiviazione delle indagini.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.12 Inoltre, l'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000 prevede espressamente che il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente a oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione. Ne consegue che il provvedimento di sospensione in esame non era meramente *praeter legem*, ma persino *contra legem*, ponendosi in diretto contrasto con il divieto imposto dalla disposizione richiamata (cfr. Cass. n. 4924/2013; Cass. n. 23199/2024).

3.13 Chiarito ciò, va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte sono recentemente intervenute sulla questione di massima di particolare importanza se sia configurabile la sospensione impropria in senso lato del processo civile, se ad essa sia applicabile l'art. 297 c.p.c. e quale sia eventualmente il *dies a quo* di decorrenza del relativo termine.

3.14 Con sentenza n. 14226/2026 il massimo consesso nomofilattico ha affermato i seguenti princìpi di diritto:

«Non è consentita al giudice alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile, d'ufficio o sull'accordo delle parti, esercitabile, fuori dei casi tassativi stabiliti dalla legge, per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile.

In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo, difforme dal modello legale dell'art. 295 c.p.c. e non riferibile allo schema di cui all'art. 296 c.p.c., benché non impugnato tempestivamente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mediante regolamento necessario di competenza, non trova comunque applicazione l'art. 297 c.p.c.; il giudice, pertanto, non può dichiarare l'estinzione del processo qualora le parti non ne abbiano richiesto la prosecuzione entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi. Accertata l'erroneità dell'ordinanza di sospensione, il giudice può invece, su istanza di parte o d'ufficio, fissare l'udienza per la prosecuzione della causa».

3.15 Tali *regulae iuris*, per la loro portata generale, vanno ritenute applicabili anche al giudizio tributario. In quest'ultimo, come nel processo civile, è ammesso il regolamento di competenza c.d. improprio, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., avverso l'ordinanza di sospensione (cfr. Cass. n. 18104/2013; Cass. n. 4790/2016; Cass. n. 16210/2018; Cass. n. 18061/2021). L'onere di riattivare il processo sospeso mediante istanza di trattazione da presentare entro il termine perentorio di cui all'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 presuppone, tuttavia, una sospensione riconducibile alle ipotesi legali.

3.16 Alla luce dei princìpi surriferiti, vertendosi, nella specie, in ipotesi di sospensione atipica, la CGT di primo grado non poteva dichiarare estinto il giudizio per la sua mancata ripresa entro il termine anzidetto, a prescindere dalla circostanza che l'ordinanza del 3 novembre 2017, illegittimamente emessa, non fosse stata impugnata con regolamento di competenza.

3.17 Così emendata la motivazione della sentenza, il primo mezzo è destinato al rigetto, in quanto, nonostante l'erroneità della *ratio decidendi* spesa dalla Corte regionale, correttamente è stata da essa esclusa la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del processo.

3.18 Una volta riconosciuto che la pronuncia di primo grado aveva erroneamente dichiarato l'estinzione del giudizio, il collegio regionale avrebbe, però, dovuto rimettere la causa al primo giudice, secondo quanto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

stabilito dall'art. 59, comma 1, lett. *c)*, del d.lgs. n. 546 del 1992.

3.19 In violazione della norma menzionata, la Corte territoriale ha invece deciso la controversia nel merito e annullato la cartella esattoriale impugnata, con statuizione inserita direttamente nel dispositivo e non sorretta da alcuna motivazione.

3.20 L'Agenzia delle Entrate non era tenuta a formulare un'autonoma censura contro la statuizione di annullamento della cartella. Per ottenerne la cassazione era sufficiente denunciare la violazione dell'obbligo di rimessione sancito dall'art. 59, comma 1, lett. *c)*, del d.lgs. n. 546 del 1992, come la ricorrente ha fatto con il secondo motivo. Il vizio processuale dedotto investe, infatti, la stessa possibilità per il giudice d'appello di pronunciare nel merito, indipendentemente dalla correttezza della decisione adottata.

4. Per quanto precede, va accolto il secondo motivo di ricorso e respinto il primo, con conseguente cassazione della gravata sentenza.

4.1 Poiché è stata violata una disposizione che imponeva espressamente la regressione del processo in prime cure, la causa deve essere rinviata per un nuovo esame alla CGT di primo grado di Venezia, ai sensi degli artt. 383, terzo comma, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (per applicazioni analoghe del medesimo principio, cfr. Cass. Sez. U. n. 3018/1993; Cass. n. 2059/1995; Cass. n. 10139/2000; Cass. n. 9318/2019).

4.2 Al giudice di rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, anche per la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 29 ottobre 2026.

La Presidente
Andreina Giudicepietro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale